



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.786 DEL 24-06-2020**

Registro Generale 811

Matelica, li 16-07-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: EVENTI SISMICI 2016. REVOCA CONTRIBUTO DI AUTONOMA
SISTEMAZIONE ISTANZA CAS PROT. N. 7090_2017 NUCLEO
FAMILIARE SIG. S.M.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

PREMESSO che il territorio di Matelica è stato colpito dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, che hanno determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando lo sgombero di immobili pubblici e privati, danni alla viabilità e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture su tutto il territorio comunale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016, recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1999, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 avente ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- la nota del Capo Dipartimento della Protezione prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016, nella quale vengono individuate le categorie di spesa che si possono sostenere ai fini di ottenerne il rimborso;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- le Circolari del Capo di Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0045982 del 09/09/2016 e prot. n. UC/TERAG16/0047707 del 16/09/2016 aventi ad oggetto: "Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016, relativamente al contributo per l'autonoma sistemazione (CAS);
- il Decreto Legge n.189 del 17 ottobre 2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", successivamente convertito nella Legge 229 del 15 dicembre 2016;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali vengono estesi gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza in conseguenza ai nuovi eventi sismici;
- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 400 del 31 ottobre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016;
- l'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 3 del 15/11/2016 "Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016" nella quale viene aggiunto il Comune di Matelica ai Comuni interessati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016";
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge n. 45 dell'11 aprile 2017;
- l'art. 16 sexies della Legge 123 del 3 agosto 2017 di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 28 febbraio 2018 e che prevedeva un ulteriore eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri per un massimo centoottanta giorni;
- l'art 4bis della legge n.89 del 24 luglio 2018, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;
- la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 988, con la quale lo stato di emergenza sisma 2016 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019;
- la legge n.156 del 12 dicembre 2019, art. 1, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 19 novembre 2019 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici



Città di Matelica

Provincia di Macerata

che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 650 del 16 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 670 del 28 aprile 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che il contributo per l'autonoma sistemazione:

- è riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità e che autonomamente hanno provveduto al reperimento di una sistemazione alloggiativa temporanea anche non onerosa, non avente carattere di stabilità;
- non è riconosciuto per i periodi nei quali si è usufruito di sistemazioni con oneri a carico della pubblica amministrazione (strutture temporanee di accoglienza, strutture ricettive);
- sono concessi a decorrere dalla data dell'evento sismico o da quella indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, ovvero vengano meno i requisiti di cui all'Ocdpc n. 614/2019 e successive modifiche, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

VISTO che il contributo è così determinato:

- dal 24 agosto al 14 novembre 2016 fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili, e comunque nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove il nucleo è composto da una sola unità, il contributo è stabilito in Euro 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore ai 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di Euro 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare;
- dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore dell'Ocdpc n. 408/16:
 - 1 componente € 400,00;
 - 2 componenti € 500,00;
 - 3 componenti € 700,00;
 - 4 componenti € 800,00;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

5 componenti ed oltre € 900,00.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore ai 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di Euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare;

- dal 19 novembre 2019, data di entrata in vigore dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 614/19: in luogo del contributo di autonoma sistemazione di cui all' articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016 ed all' articolo 5 dell'ordinanza n. 408/2016 spettante a ciascun studente avente diritto, occupante un'abitazione o porzione di abitazione in forza di un contratto di locazione registrato ovvero sulla base di altro idoneo e comprovato titolo, è riconosciuto un contributo determinato in euro 300,00;

DATO ATTO che la Regione Marche ha fornito indicazioni ai Comuni per l'inserimento online dei dati indispensabili per l'ottenimento del contributo di autonoma sistemazione nel sistema web "CohesionWorkPA";

CONSIDERATO che l'Ufficio Sisma cura l'istruttoria e predispone un elenco dei beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione, caricando ed aggiornando i dati nel sistema web CohesionWorkPA;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i decreti sindacali n. 29 e 30 del 18.05.2019, e n. 57 del 28.08.2019;

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 30.04.2020, con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA l'ordinanza sindacale di inagibilità n. 193 del 2017 relativa all'immobile sito in Matelica (MC), Voc. Acquaviva n. 563, che ordina lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'u.i. (unità immobiliare) identificata al catasto al foglio 52, particella 103, sub. 17;

CONSIDERATA l'istanza ai fini del contributo di autonoma sistemazione n. 7090 del 2017, avente titolare il sig. S. M., proprietario dell'u.i. inagibile citata, che, a seguito degli eventi sismici dichiara di aver provveduto ad autonoma sistemazione per sé e per il proprio nucleo familiare;

ATTESO che a seguito di tale istanza è concesso un contributo mensile pari ad euro 800,00, calcolato su un nucleo familiare di n. 4 persone;

CONSIDERATO che **in data 19/11/2019 è pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'Ocdpc n. 614/19**, la quale, ai fini del mantenimento della provvidenza, all'art. 1 comma 1 lettera c) dispone di “.. *non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un*



Città di Matelica

Provincia di Macerata

immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;";

ACCERTATO che il nucleo familiare, nella persona del coniuge convivente sig.ra V.B. è proprietario di unità immobiliare diversa e ulteriore rispetto all'u.i. inagibile, sita nel comune di Matelica in via Pergolesi n. 3, destinata in catasto ad edilizia residenziale privata, che risulta essere libera e idonea ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ocdpc n. 614/19;

CONSIDERATO che **in data 09/05/2020 è pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'Ocdpc n. 670/20**, che, all'art. 1 comma 1 sostituisce l'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ocdpc n. 614/19 con le seguenti parole: *"c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;"*;

RICHIAMATA la nota esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. CG/0028079 del 13/05/2020 inviata ai comuni ove, relativamente ai termini di decadenza dei benefici del CAS concessi si chiarisce che *"..attesa la natura ricognitiva della dichiarazione di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 614/19, occorre distinguere se vengono a cessare i requisiti già previsti dall'OCDPC n. 388/2016, per i quali la decadenza si verifica dal momento in cui la situazione o il fatto si manifesta, mentre per gli ulteriori requisiti introdotti dall'OCDPC n. 614/19, la cessazione del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione si concretizza nel momento in cui la perdita del requisito si verifica se successivo alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza."*;

VISTA la comunicazione con n. di protocollo comunale 3975_2020 di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990;

CONSIDERATA la memoria della sig.ra V. B., coniuge del sig. S. M. e componente del nucleo familiare citato percipiente CAS, inviata all'ufficio responsabile del procedimento ed acquisita al protocollo comunale al numero 5531_2020;

RITENUTO che le osservazioni contenute nella suddetta memoria **non sono accoglibili** in quanto:

1. nella memoria si fa riferimento all'**art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ocdpc n. 614/19** che recita testualmente *"c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di*



Città di Matelica

Provincia di Macerata

cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti; ed in virtù di tale disposizione nella memoria si sostiene che "va riconosciuta la persistenza dei requisiti per il mantenimento del contributo. La norma richiamata, infatti, intende riconoscere precipuamente la persistenza dei requisiti per il CAS a chi si trovava nella condizione ivi indicata anteriormente agli eventi sismici del 2016".

Tuttavia **SI OSSERVA CHE:**

- la tesi viene esposta senza tenere conto dei chiarimenti presenti nella sezione FAQ del sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, menzionati nella comunicazione di avvio del procedimento inviata ai sensi della L. 241/1990, successivi alla pubblicazione della medesima ordinanza, in cui la protezione civile a precisa domanda risponde testualmente: *"Se ho stipulato un contratto di compravendita prima del 19 novembre 2019, data di pubblicazione dell'ordinanza, mi spetta il contributo? No, spetta esclusivamente per le compravendite successive alla data di pubblicazione dell'ordinanza e per i successivi 12 mesi, quindi fino al 18 novembre 2020";*

- i citati chiarimenti dispongono, in un'altra FAQ del menzionato sito istituzionale: *"Chi è proprietario di un immobile libero, anche se precedentemente concesso in locazione, può percepire ancora il CAS? No, perde il diritto nel caso in cui l'immobile libero sia ubicato nel medesimo Comune o in un Comune confinante. L'indicazione di non possedere un immobile libero al cui interno stabilirsi va dichiarato nella domanda (vedi articolo 1, comma 1 lettera c). I comuni provvedono a verificare il venir meno del possesso e chiedono la restituzione di quanto eventualmente illegittimamente percepito. È pertanto interesse del privato che sappia di non avere più titolo, provvedere con sollecitudine a segnalare la mutata situazione.";*

- l'Ocdpc n. 670/20, sostituendo all'art. 1 comma 1 il disposto dell'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ocdpc n. 614/19 con le parole *"(c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;"*.", individua definitivamente la ratio per l'applicazione della normativa vigente.

2. Nella memoria presentata viene citato l'art. 2 comma 2 dell'Ocdpc n. 614/19 ("a sostegno della propria tesi, in quanto, scrive la sig.ra V. B., teso ad "incentivare l'individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilità".

Tuttavia **SI OSSERVA CHE:**

- come nell'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ocdpc n. 614/19 citato dalla sig.ra V. B. a sostegno della propria tesi, confutato da chiarimenti del Dipartimento della Protezione Civile e dalla nuova normativa, anche in questo disposto si pone un **termine temporale**



Città di Matelica

Provincia di Macerata

preciso (entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza n. 614/19) **nel quale l'azione** (stipula di contratto definitivo, compravendita, realizzazione di unità immobiliare) **deve verificarsi affinché si possa applicare il disposto;**

- la ratio dell'art. 2 dell'Ocdpc viene quindi chiarita dal Dipartimento della Protezione Civile come già indicato: *"Se ho stipulato un contratto di compravendita prima del 19 novembre 2019, data di pubblicazione dell'ordinanza, mi spetta il contributo? No, spetta esclusivamente per le compravendite successive alla data di pubblicazione dell'ordinanza e per i successivi 12 mesi, quindi fino al 18 novembre 2020";*

EFFETTUATE le necessarie verifiche e valutazioni su presupposti di fatto e ragioni giuridiche, ed ACCERTATO che il nucleo percipiente CAS (contributo di autonomia sistemazione) rientra nella fattispecie dell'art. 1 comma 1 lettera c) dell'Ocdpc n. 614/19, come novellato dall'art. 1 comma 1 dell'Ocdpc n. 670/20;

Dichiarando:

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
- di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990;
- di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
 - ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
 - nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è conservata presso l'Ufficio Sisma e che il responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Ronci;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

D E T E R M I N A

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere alla revoca del contributo di autonoma sistemazione erogato a seguito dell'istanza assunta al protocollo n. 7090 del 2017, con decorrenza 19/11/2019;
- di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a favore del nucleo familiare citato nel periodo dal 19/11/2019 al 31/12/2019, per un totale di euro 1.120,00, oltre interessi legali al saldo;
- che la modalità di restituzione dell'importo verrà comunicata a mezzo raccomandata al diretto interessato;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per quanto di competenza.

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Ronci Roberto

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 07-07-2020

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====